

Cass., sez. un., 11-09-2003, n. 13352.

Le sentenze pronunciate dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nelle controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero alla rivendicazione delle terre, sono impugnabili col mezzo del reclamo alla sezione speciale della corte d'appello di Roma, a norma dell'art. 32 l. 16 giugno 1927 n. 1766, e dell'art. 3 l. 10 luglio 1930 n. 1078; mentre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., costituisce rimedio residuale, utilizzabile contro le statuizioni del commissario unicamente in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame; ne consegue che il reclamo alla sezione speciale della corte d'appello di Roma costituisce l'unico rimedio contro le sentenze del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici anche nei capi relativi a provvedimenti direttamente connessi, preliminari o consequenziali alla pronuncia concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre, come quelli dichiarativi della nullità di convenzioni, di atti amministrativi e, in genere, di atti di disposizione (nella fattispecie, locazione) di terreni che risultino gravati da usi civici.

In Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 235, con nota di A.R. STOLFI